

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 27 maggio 2020 - n. 6274

Modifiche e integrazioni a seguito delle emergenza COVID - 19 al decreto n. 18115 del 4 dicembre 2018 modificato con decreto n. 827 del 24 gennaio 2019 «Reg. UE 1308/2013 art. 50 OCM Vitivinicolo Misura Investimenti apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» campagna 2018/2019»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE
PAGAMENTI FEARS E FEAGA

Visti

- il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'articolo 50;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 del 15 aprile 2016 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 del 15 aprile 2016 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 del 16 aprile 2020 della Commissione, recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai Regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
- il Regolamento UE 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 del 11 marzo 2014 della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 6 agosto 2014 della Commissione del recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, relativo alla programmazione 2019/2023 inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione UE il 1 marzo 2018;
- il decreto dipartimentale del capo del dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali n. 2987 del 15 maggio «Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018-2019», con il quale vengono assegnate alla Regione Lombardia 11.809.105 € di cui 2.278.251 € è la dotazione finanziaria per la misura «Investimenti»;
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 911 del 14 febbraio 2017 «Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) 1149/2016

e di esecuzione (UE) 115/2016 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti»;

- Il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3318 del 31 marzo 2020 «Proroga dei termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- la d.g.r. del 3 dicembre 2018, n. XI/920 «Applicazione della misura «investimenti» ocm vino in Regione Lombardia a partire dalla campagna 2018-2019 prevista dal Programma nazionale di sostegno per la viticoltura in attuazione dei Regg. - CE 1308/2013 del consiglio e del parlamento europeo, Regolamento delegato (UE) 2016/1149 e Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della commissione»;
- il decreto dell' Organismo pagatore regionale n. 18115 del 4 dicembre 2018 modificato del decreto n. 827 del 24 gennaio 2019 « REG. UE 1308/2013 ART.50 OCM VITIVINICOLO MISURA INVESTIMENTI APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DEL «MANUALE DELLE PROCEDURE, DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI» CAMPAGNA 2018/2019»;
- il decreto della DG Agricoltura n.6196 del 25 maggio 2020 «OCM VITIVINICOLO - REGOLAMENTO (UE) 1308/2013. MISURA INVESTIMENTI. SOSPENSIONE DELLE PENALITÀ PREVISTE NELL'ALLEGATO 1 - PUNTO 11 - DELLE DELIBERE DI GIUNTA 3 DICEMBRE 2018 - N.XI/920 E 30 SETTEMBRE 2019 - N.XI/2170, RISPETTIVAMENTE PER LE CAMPAGNE 2018/2019 E 2019/2020.

Richiamato

- il Decreto Ministeriale del 26 settembre 2008 n. 3458 che ha esteso il riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 del 21 giugno 2006 per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013;
- Tenuto conto della circolare di AGEA coordinamento n. 25100 del 6 aprile 2020 avente per oggetto: «Vitivinicolo - applicazione decreto ministeriale 31 marzo 2020 n. 3318 - Proroghe a seguito dell'emergenza COVID - 19»;

Considerato che, a causa della situazione di crisi determinatasi a seguito della situazione epidemiologica da COVID - 19:

- Il decreto n. 3318 del 31 marzo 2020 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha disposto:
 - la possibilità di modificare la durata del progetto approvato da biennale a triennale ;
 - la possibilità di apportare modifiche al progetto anche di natura strategica;
 - la non applicazione delle disposizioni di cui al d.m. 911/2017 art.6 comma 1 - 2 - 3;
- il decreto n. 6196 del 25 maggio 2020 della DG Agricoltura ha disposto di non applicare nessuna delle penalità, riportate nell'allegato 1 - punto 11 della delibera di Giunta regionale n. 920/2018 ai beneficiari di contributi della misura investimenti che non abbiano potuto realizzare le azioni contenute nel progetto di investimento approvato per le campagne 2018/2019 ;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 ha consentito di sostituire i controlli in loco con altri tipi di controlli definiti dagli Stati membri, quali fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari, in modo da garantire che le norme relative ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo siano rispettate;

Ritenuto pertanto :

- Di consentire la trasformazione da biennali a triennali dei progetti già approvati, con pagamento del saldo pari al 30% del contributo ammesso a finanziamento entro il 15 ottobre 2021.
- I beneficiari che intendono avvalersi di questa opportunità devono:
 - presentare richiesta di modifica del progetto da biennale a triennale entro 5 giugno 2020.

È fondamentale l'assoluto rispetto della scadenza di cui sopra per permettere a OPR di valutare la disponibilità

Serie Ordinaria n. 23 - Venerdì 05 giugno 2020

di eventuali economie utili per finanziare in tempo utile le domande attualmente in graduatoria ma non finanziate e per consentire l'esecuzione dei controlli necessari prima di emettere il pagamento

- terminare i lavori previsti e presentare domanda di pagamento entro il 30 giugno 2021
- Di dare la possibilità ai beneficiari con piano biennale (saldo 15 ottobre 2020) di apportare modifiche anche di natura strategica alle domande presentate

Le modifiche possono essere presentate a sistema entro il 30 giugno 2020

La variante sostituisce integralmente la domanda iniziale, e non richiede una convalida da parte dell'ente istruttore che si limiterà ad una presa d'atto della richiesta di variante, pertanto le istanze di variante dovranno intendersi già autorizzate al momento dell'inoltro dell'istanza, da parte del beneficiario, presso l'Ente istruttore competente per territorio.

L'autorizzazione preventiva delle istanze di variante non deve intendersi quale ammissibilità incontestabile al pagamento degli interventi variati, ma solo l'autorizzazione a procedere con la modifica al progetto senza necessità per il beneficiario di dover attendere il riscontro di accoglimento da parte dell'Ente istruttore competente per territorio.

La verifica di ammissibilità della variante sarà di seguito effettuata all'atto dell'istruttoria della domanda di saldo, nel caso in cui il collaudo abbia esito negativo la domanda verrà respinta.

- Di non applicare le disposizioni previste dal decreto del MI-PAAF n 911 ART 6 commi 1-2-3 del 14 febbraio 2017 ;
- di non applicare nessuna delle penalità, riportate nell'allegato 1 - punto 11 della delibera di Giunta n. 920/2018 ai beneficiari di contributi della misura investimenti che non abbiano potuto realizzare le azioni contenute nel progetto di investimento approvato per le campagne 2018/2019;
- Di stabilire che, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 i controlli in loco possono essere sostituiti da controlli alternativi secondo la metodologia indicata nella circolare OPR prot. n. X1.2020.97723 del 29 aprile 2020. La qualità dei controlli alternativi deve garantire il funzionario istruttore circa il rispetto delle norme che regolano la misura OCM vino Investimenti e quindi i controlli alternativi devono comunque permettere di accertare quanto riferito ai consueti controlli in loco secondo quanto previsto dal capitolo 13.2 «Controlli in loco» del Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni per la misura Investimenti campagna 2018/2019;
- Di mantenere invariate ed in vigore le restanti parti al Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni, per la misura OCM vino investimenti per la campagna 2018/2019 approvato con il decreto dell'Organismo pagatore regionale n. 18115 del 4 dicembre 2018 e modificato del decreto n. 827 del 24 gennaio 2019;
- Di rinviare a successivi appositi atti dell'Organismo pagatore Regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l'attuazione della misura in conformità con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;

Atteso che per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto si fa rinvio alle disposizioni comunitarie, nazionali e di AGEA coordinamento;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;

Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 10/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;

Richiamato il IV Provvedimento Organizzativo 2019 approvato con d.g.r.n.XI/1631 del 15 maggio 2019;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge.

DECRETA

1. Di consentire la trasformazione da biennali a triennali dei progetti già approvati, con pagamento del saldo pari al 30% del contributo ammesso a finanziamento entro il 15 ottobre 2021.

- I beneficiari che intendono avvalersi di questa opportunità devono:

- presentare richiesta di modifica del progetto da biennale a triennale entro 5 giugno 2020.

È fondamentale l'assoluto rispetto della scadenza di cui sopra per permettere a OPR di valutare la disponibilità di eventuali economie utili per finanziare in tempo utile le domande attualmente in graduatoria ma non finanziate e per consentire l'esecuzione dei controlli necessari prima di emettere il pagamento

- terminare i lavori previsti e presentare domanda di pagamento entro il 30 giugno 2021

2. Di dare la possibilità ai beneficiari con piano biennale (saldo 15 ottobre 2020) di apportare modifiche anche di natura strategica alle domande presentate

Le modifiche possono essere presentate a sistema entro il 30 giugno 2020

La variante sostituisce integralmente la domanda iniziale, e non richiede una convalida da parte dell'ente istruttore che si limiterà ad una presa d'atto della richiesta di variante, pertanto le istanze di variante dovranno intendersi già autorizzate al momento dell'inoltro dell'istanza, da parte del beneficiario, presso l'Ente istruttore competente per territorio.

L'autorizzazione preventiva delle istanze di variante non deve intendersi quale ammissibilità incontestabile al pagamento degli interventi variati, ma solo l'autorizzazione a procedere con la modifica al progetto senza necessità per il beneficiario di dover attendere il riscontro di accoglimento da parte dell'Ente istruttore competente per territorio.

La verifica di ammissibilità della variante sarà di seguito effettuata all'atto dell'istruttoria della domanda di saldo, nel caso in cui il collaudo abbia esito negativo la domanda verrà respinta.

3. Di non applicare le disposizioni previste dal decreto del MI-PAAF n 911 del 14 febbraio 2017;

4. Di non applicare nessuna delle penalità, riportate nell'allegato 1 - punto 11 della delibera di Giunta n. 920/2018 ai beneficiari di contributi della misura investimenti che non abbiano potuto realizzare le azioni contenute nel progetto di investimento approvato per le campagne 2018/2019;

5. Di stabilire che, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 i controlli in loco possono essere sostituiti da controlli alternativi secondo la metodologia indicata nella circolare OPR prot. n. X1.2020.97723 del 29 aprile 2020. La qualità dei controlli alternativi deve garantire il funzionario istruttore circa il rispetto delle norme che regolano la misura OCM vino Investimenti e quindi i controlli alternativi devono comunque permettere di accertare quanto riferito ai consueti controlli in loco secondo quanto previsto dal capitolo 13.2 «Controlli in loco» del Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni per la misura Investimenti campagna 2018/2019;

6. Di mantenere invariate ed in vigore le restanti parti al Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni, per la misura OCM vino investimenti per la campagna 2018/2019 approvato con il decreto dell'Organismo pagatore regionale n. 18115 del 4 dicembre 2018 e modificato del decreto n. 827 del 24 gennaio 2019;

Di rinviare a successivi appositi atti dell'Organismo pagatore Regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l'attuazione della misura in conformità con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali

8. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto n. 18115 del 4 dicembre 2018 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto.

9. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: <http://www.opr.regione.lombardia.it>).

Il dirigente
Giulio Del Monte